


12-12-2025



Punto 18)

Schema di decreto per l'assegnazione di risorse alla misura «Vita e opportunità», per la promozione della partecipazione alla vita sociale, dell'autonomia, dei talenti e delle competenze delle persone con disabilità, nelle diverse dimensioni di vita: abitativa, lavorativa e del tempo ricreativo e dello sport

Proposte emendative di ANCI

Lo schema di decreto in oggetto provvede ad assegnare 300 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per il sovvenzionamento di progetti di inclusione e autonomia nella dimensione di vita abitativa, lavorativa e ricreativa, nell'ambito della misura denominata "Vita e opportunità". Il decreto stesso definisce tale misura di rilevanza nazionale, finalizzata a rafforzare l'implementazione della riforma della disabilità, di cui il progetto di vita ex d.lgs. 62/2024 costituisce un pilastro.

In considerazione di ciò, al fine di garantire una distribuzione di cospicue risorse pubbliche improntata ai principi di universalismo ed equità per promuovere lo sviluppo di interventi e iniziative che concorrono all'attuazione della riforma, riteniamo opportuno che:

- sia prevista e incentivata la possibilità di collaborazione con gli Enti locali anche per le tipologie progettuali di cui all'articolo 2 comma 1 lettere a) e c) (quindi non solo limitatamente alla lettera b);
- in ogni caso le proposte progettuali siano coerenti con la programmazione sociale e sanitaria dei territori interessati;
- le risorse assegnate siano ricomprese nel budget di progetto relativo ai progetti di vita di cui al d.lgs. 62/2024 o dei progetti individuali di cui all'art. 14 della legge 328/2000.

Ciò non solo al fine di assicurare un accesso equo e universale agli interventi, che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a garantire, ma altresì per promuovere occasioni e forme di collaborazione e amministrazione condivisa tra queste e il Terzo Settore, in linea con gli obiettivi della riforma.

Si ritiene pertanto necessario apportare all'articolato le seguenti modifiche:

- All'art. 1 aggiungere il comma 5:
"I progetti di cui all'articolo 2 comma 1 lettere a), b), c) possono essere presentati in associazione con Comuni e Ambiti Territoriali Sociali".
- All'art. 1 aggiungere il comma 6:

“Le proposte progettuali devono essere coerenti con la programmazione sociale e sanitaria dei territori interessati, dandone preventivamente atto alle Regioni coinvolte, ai Comuni e agli Ambiti Territoriali Sociali nei quali verranno realizzati i progetti.”

- All'art. 1 aggiungere il comma 7:
“Le risorse afferenti alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2 comma 1 sono ricomprese nel budget di progetto relativo ai progetti di vita di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ovvero ai progetti individuali di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, elaborati per i rispettivi beneficiari con disabilità.”
- All'art. 3, comma 1, lettera e) punto 2) aggiungere:
vii. “coerenza con la programmazione sociale e sanitaria dei territori interessati;”

